

Si allarga l'ambito di applicazione delle norme di favore introdotte con la legge n. 112/2016

# Dopo di noi, trasferimenti esenti

## È indifferente che si tratti di atti di disposizione mortis causa

DI GIANCARLO MARZO

E IRENE BARBIERI

**N**essuna imposta di successione e donazione per i conferimenti a favore di fondi speciali costituiti nell'interesse di persone con disabilità grave, anche se il trasferimento dei beni da sottoporre a vincolo di destinazione avvenga mortis causa.

È quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 103/2022 dell'11 marzo 2022, con ciò confermando l'ampio ambito applicativo dell'art. 6 della legge c.d. «Dopo di noi».

**L'ambito applicativo della legge «Dopo di noi».** Si dilata a colpi di prassi il raggio di azione delle misure agevolative previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. legge «Dopo di noi»).

La legge è stata pensata per assicurare adeguata assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, vantando una ridotta autonomia personale, necessitano appunto di un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella relazionale, specie dopo la morte dei genitori.

In particolare, risulta inclusa nel novero delle misure agevolative della legge n. 112/2016, l'esenzione dalle imposte di successione e donazione disposta dall'art. 6 rispetto ai beni e ai diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali, istituiti in favore dei suddetti soggetti gravemente disabili, a condizione che ne perseguano, con finalità esclusiva, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza.

Ed è proprio in merito

all'ambito applicativo dell'articolo 6 citato che, con la risposta ad interpello n. 103 dell'11 marzo 2022, si è espressa l'Amministrazione finanziaria in occasione di un'istanza presentata dal padre di una giovane donna, affetta, sin dall'infanzia, da grave e invalidante disabilità e sottoposta alla tutela legale della madre, moglie del contribuente.

**Il quesito.** L'istante, nell'interpello, rappresenta che, con la propria consorte, è intenzionato a costituire un «fondo speciale» ex articolo 1, comma 3 della legge n. 112/2016, disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario e avente come beneficiaria esclusiva la figlia, già intestataria di vari beni con gestione soggetta al regime proprio della tutela.

Attraverso il fondo verrebbero «conferiti», tramite intestazione fiduciaria ad un soggetto di fiducia della famiglia, i beni di cui la figlia risulta già titolare, nonché altri beni dei genitori, e verrebbe altresì nominato un gestore per la progressiva presa in carico della figlia, già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Per tale via, i bisogni della ragazza sarebbero curati in maniera più celere ed efficiente, superandosi le lungaggini tipiche della gestione tutelare.

Il contribuente evidenzia inoltre di volere pianificare la successione ereditaria sua e della moglie, tenuto conto della presenza di altri due figli nonché del cospicuo patrimonio posseduto, presumibilmente eccedente le franchigie in materia di donazioni di cui al decreto legge n. 262/2006.

Nello specifico, i coniugi intendono ripartire mortis causa i loro beni tra tutti i fi-

gli, facendo sì però che le attribuzioni in favore della figlia disabile avvengano mediante conferimento al costituendo fondo speciale.

In questo modo, l'eredità non verrebbe nuovamente assoggettata al regime dell'interdetto e andrebbe a incrementare i beni già gestiti a beneficio della figlia dal gestore del fondo speciale in affidamento fiduciario.

L'Istante si chiede, dunque, se le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 112/2016, che stabiliscono l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, contemplata per i conferimenti a favore di fondi speciali dal decreto legge n. 262/2006 all'articolo 2, commi 47 e 49, sia o meno applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti mortis causa.

**La soluzione proposta dal contribuente.** Ad avviso dell'istante, l'esenzione di cui all'articolo 6 citato può dirsi applicabile indistintamente sia ai trasferimenti effettuati in vita dei genitori verso il fondo speciale in affidamento fiduciario a favore della figlia, sia ai trasferimenti da effettuarsi a causa di morte, a seguito di una loro disposizione testamentaria in favore del predetto fondo speciale.

Deporrrebbe in tal senso, per un verso, la lettera della norma che, nel riferirsi genericamente alla «destinazione» senza specificare



nient'altro, si astiene dal delimitare alcun tipo di limitazione a danno dei trasferimenti mortis causa rispetto a quelli inter vivos.

Per altro verso, la ratio della stessa legge, che, anche nella comune denominazione di legge sul Dopo di Noi, lascia intendere il perseguimento della piena tutela dei disabili dopo la vita dei genitori, con conseguente operatività delle agevolazioni fiscali ivi previste rispetto a tutti i trasferimenti di beni effettuati nei confronti dei soggetti deboli, compresi quelli realizzati a causa di morte.

**La risposta n. 103/2022 dell'Agazia delle entrate.** L'Amministrazione finanziaria, interrogata sul

punto, ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni prospettate dal contribuente.

Ha così concluso che, ferme le ulteriori condizioni richieste dalla legge, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 6 della legge n. 112/2016 agli atti con cui beni e diritti vengono destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave, opera indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte.

Insomma, vista l'assenza di un'esplicita esclusione in tal senso, tale esenzione deve dirsi applicabile altresì ai conferimenti e alle destinazioni attuate mediante

atti mortis causa, in perfetta linea con lo spirito della legge «Dopo di Noi», che «disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave (...) prive di sostegno familiare (...) nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (...)».

## Conferimenti e fisco

### Art. 6 legge n. 112/2016 (c.d. «Dopo di noi»)

### Risposta ad interpello n. 103 dell'11 marzo 2022

I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2, commi da 47 a 49 dl n. 262/2002

L'esenzione prevista dall'art. 6 della legge n. 112/2016 si applica a tutti i trasferimenti/conferimenti di beni effettuati a beneficio e nell'interesse dei soggetti disabili, sia se realizzati inter vivos che mortis causa



Peso: 66%